

	LA DEONTOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE: PROFILI DI RESPONSABILITÀ <i>Avv.ta Federica Cavalieri*</i>
	L'introduzione del sistema di Safeguarding nell'ordinamento sportivo italiano, in attuazione del D.Lgs. n. 36/2021 e delle Linee Guida CONI del 25 luglio 2023, rappresenta uno dei più rilevanti interventi recenti in materia di tutela della persona nell'ambito sportivo. La finalità dell'impianto normativo è quella di prevenire e contrastare condotte abusive, discriminatorie o violente, in contesti caratterizzati da una fisiologica asimmetria relazionale, spesso accentuata dalla presenza di soggetti minori¹. Nel primo periodo di applicazione, tuttavia, stanno emergendo alcune criticità operative. Tra queste, merita particolare attenzione la prassi – sempre più frequente – di inoltrare la medesima segnalazione a una pluralità di destinatari (Safeguarding Officer, Procure Federali, Autorità Giudiziaria ordinaria e, talvolta, organi amministrativi delle Federazioni), secondo una logica cumulativa che appare ispirata più a esigenze di autotutela “difensiva” che a una corretta impostazione procedurale. Tale condotta, lungi dal rafforzare l'efficacia dell'azione segnalatoria, rischia di integrare un abuso del diritto di segnalazione, con conseguenze pregiudizievoli anche per lo stesso segnalante. Si configura, in questi casi, una deviazione patologica dello strumento, che altera il bilanciamento tra esigenze di tutela e garanzie difensive, producendo un potenziale effetto “boomerang”. Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il fenomeno descritto presenta rilevanti criticità. Le segnalazioni in ambito Safeguarding implicano frequentemente il trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con conseguente applicazione di un regime di tutela rafforzato².

* Avvocata del Foro di Roma, Presidente e componente degli Uffici Safeguarding e di Organi di Giustizia Federali.

¹ Cfr. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 16 ss.; Linee Guida CONI 25 luglio 2023.

² Art. 9 Regolamento UE 2016/679 (GDPR): È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni

	In tale contesto, il principio di stretta necessità del trattamento assume un ruolo centrale. La trasmissione della segnalazione deve avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti dotati di competenza funzionale, secondo una logica di pertinenza e proporzionalità. L'inoltro indiscriminato a una pluralità di destinatari, privi di poteri istruttori o decisorii, determina un'estensione indebita della circolazione dei dati personali. Ne consegue una possibile violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità³, con il rischio che la diffusione delle informazioni ecceda quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità di tutela. In tale prospettiva, il segnalante potrebbe, in concreto, essere esposto a profili di responsabilità, qualora la diffusione dei dati risulti non giustificata da esigenze procedurali e non conforme ai principi di pertinenza e minimizzazione. Parallelamente, l'ente sportivo potrebbe trovarsi esposto alla gestione di un data breach, anche in assenza di una vulnerabilità tecnica, ma per effetto della circolazione incontrollata delle informazioni al di fuori dei presidi organizzativi e delle misure di sicurezza adottate. La giurisprudenza ha, del resto, chiarito come la divulgazione di notizie potenzialmente lesive a soggetti non funzionalmente coinvolti nel procedimento possa determinare il superamento dei limiti dell'esercizio del diritto, con conseguente esclusione della relativa scriminante, laddove difettino i requisiti della pertinenza e della continenza rispetto alle finalità di tutela⁴.
--	--

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR: Articolo 5: Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono:

b) «limitazione della finalità»: raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) «minimizzazione dei dati»: adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2023, n. 25157, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 in un caso di segnalazione contenente dati sensibili inviata a soggetti privi di specifica competenza funzionale, violando i principi di pertinenza e minimizzazione fissati dall'art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR. In senso conforme, v. anche Cass. pen., Sez. V, 15 luglio 2021, n. 32095.

Sul piano dell'ordinamento sportivo, la condotta in esame assume rilievo alla luce dei principi di lealtà, correttezza e probità, che costituiscono il fondamento dell'agire dei tesserati.

L'utilizzo improprio dello strumento della segnalazione, ovvero la sua diffusione al di fuori dei canali istituzionalmente previsti, può integrare una violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, soprattutto laddove la condotta si traduca in una indebita esposizione mediatica o in una pressione sugli organi giudicanti.

La segnalazione, infatti, non è un atto "libero" nel suo utilizzo, ma si inserisce in un procedimento formalizzato, che presuppone il rispetto di regole di competenza e di riservatezza. La sua trasmissione simultanea a più soggetti rischia di alterare il corretto svolgimento dell'istruttoria, determinando una frammentazione delle fonti e una potenziale compromissione del diritto di difesa dell'inculpato.

In talune ipotesi, la condotta potrebbe essere qualificata come strumentale o ritorsiva, con possibile applicazione di sanzioni disciplinari anche rilevanti, da graduarsi in relazione alla gravità della condotta e all'eventuale intento lesivo ove sia accertata la volontà di arrecare pregiudizio ad altri tesserati o all'istituzione sportiva.

Il rischio maggiore è rappresentato dal possibile effetto "boomerang" derivante dalla diffusione multi-canale della segnalazione. Qualora i fatti esposti si rivelino infondati, l'invio ad una pluralità di destinatari può integrare il requisito della comunicazione con più persone, rilevante ai fini della configurabilità del reato, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti di diffamazione aggravata *ex* art. 595, comma 3, c.p., con particolare incidenza nei casi in cui sia coinvolta la reputazione professionale di soggetti operanti in ambito sportivo e sul piano civilistico la diffusione di accuse infondate potrebbe esporre il segnalante a pretese risarcitorie, ove venga accertata la lesione dell'altrui reputazione e il nesso causale con la diffusione dell'esposto *ex* art. 2043 c.c., con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, aggravato dalla capillarità della circolazione dell'esposto.

Se ne deduce che l'efficacia dello strumento tecnico di tutela fornito dal Safeguarding dipende dal rispetto delle regole procedurali che ne governano l'utilizzo. Le criticità sopra evidenziate, infatti, impongono una riflessione sulla necessità di rafforzare la formazione degli operatori del sistema sportivo affinché il diritto di segnalazione, espressione di una posizione giuridica meritevole di protezione, venga esercitato nel rispetto dei principi di contenenza, pertinenza e veridicità.

In tale prospettiva, appare essenziale promuovere una cultura procedurale che valorizzi il rispetto dei perimetri di competenza e il corretto utilizzo dei canali istituzionali, nonché il ruolo del silenzio istruttorio quale presidio di garanzia per tutti i soggetti coinvolti, affinché la segnalazione sia un atto tecnico e non un'espressione emotiva o, peggio ancora, ritorsiva utilizzato come un mezzo di pressione o di esposizione pubblica.